

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CIVICA "VINCE ALTAVILLA"

Articolo 1

Denominazione dell'Associazione

1. E' costituita l'associazione civica denominata "VINCE ALTAVILLA" con sede legale in Altavilla Vicentina

Articolo 2

Scopi dell'Associazione

1. L'Associazione ha carattere volontario apolitico e non ha finalità di lucro. Ha lo scopo di:
 - promuovere la cultura civica, intesa come presenza democratica e competente nella vita amministrativa del paese, attraverso la conoscenza, l'approfondimento e la discussione dei temi politico-amministrativi centrali per la qualità della vita ad Altavilla Vicentina;
 - incrementare una partecipazione attiva dei cittadini alla vita delle istituzioni pubbliche e agli organismi rappresentativi, in sintonia con i valori umani e politici del rispetto della persona e dell'ambiente, della solidarietà fra generazioni presenti e future, dell'integrazione sociale, economica e culturale, della fiducia vigile verso le istituzioni democratiche e della pace;
 - consentire alla ricchezza culturale, sociale, politica ed umana delle persone, di trovare un luogo di confronto e libera espressione, nonché un veicolo per raggiungere le istituzioni pubbliche e determinare con esse uno scambio virtuoso di risorse;
 - sollecitare lo studio e la predisposizione di programmi o progetti mirati a beneficio della comunità;

Articolo 3

Attività dell'Associazione

1. L'associazione esplica la sua attività basandosi esclusivamente sul volontariato dei soci.
2. Per conseguire le finalità di cui all'art. 2, l'Associazione realizza iniziative di varia natura quali convegni, dibattiti, attività editoriali e di comunicazione sociale, programmi di studio e di ricerca, corsi di formazione, attività educative, in collaborazione anche con enti pubblici e privati, Istituti scolastici e altre Associazioni.
3. L'associazione potrà sostenere persone impegnate nell'Amministrazione Comunale o in altri Enti Pubblici che si riconoscano nei valori e nelle finalità di cui all'art. 2.
4. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà possedere e/o gestire/finanziare attività e strutture di solidarietà e formazione civile, concludere contratti e accordi con altre associazioni e terzi in genere. L'Associazione può reperire o erogare fondi solo per progetti connessi alle attività istituzionali sopra indicate.

Articolo 4

Iscrizione all'Associazione (SOCl)

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di soci:
 - I fondatori, ovvero quelle persone che sono intervenute alla costituzione dell'Associazione;
 - le persone fisiche che si riconoscono nelle finalità di cui all'art. 2.

2. Tutti coloro che intendono far parte dell'associazione dovranno presentare apposita domanda dichiarando di accettare il presente Statuto e le norme ad esso collegate, dovranno inoltre impegnarsi ad osservare i principi che ispirano un comportamento conforme ai comuni valori civili e morali.
3. L'accettazione delle domande di ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile.
4. Tutti i soci hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali; la loro appartenenza all'Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo. Il numero dei soci è illimitato.

Articolo 5

Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:
 - a. per dimissioni da comunicarsi per iscritto, senza diritto al rimborso delle quote sociali già pagate;
 - b. per decadenza – La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo per morosità nel versamento della quota sociale;
 - c. per esclusione.
2. La decadenza o l'esclusione del socio sono deliberate dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, per incompatibilità tra l'attività e/o i comportamenti del socio stesso rispetto gli intenti e le finalità dell'Associazione.
3. Contro le deliberazioni di cui al presente articolo è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta decadenza o esclusione al Comitato dei Probiviri di cui al successivo art. 12.
4. La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili e comunque non rivalutabili né ripetibili.

Articolo 6

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea generale dei soci
 - b. il Consiglio Direttivo
 - c. il Presidente
 - d. il Collegio dei Probiviri
2. il Revisori dei Conti
3. Tutte le cariche associative sono gratuite, tranne il rimborso delle spese vive per l'esecuzione delle mansioni attribuite.
4. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell'associazione. Gli altri soci per patto espresso non assumono tale obbligo.

Articolo 7

Durata delle cariche sociali, doveri morali degli eletti e cause di incompatibilità all'elezione

1. Tutte le cariche sociali durano tre anni. I membri possono essere rieletti.

2. Le decisioni degli organi dell'Associazione, ad esclusione di quelle relative alle modifiche dello Statuto, all'elezione dei componenti del Consiglio e del Presidente, sono adottate con voto palese.
3. I componenti gli organi elettivi, all'atto della proclamazione, dovranno sottoscrivere la carta etica, impegnandosi ad osservare i principi che ispirano un comportamento conforme ai comuni valori civili e morali.
4. In ottemperanza al carattere apartitico dell'associazione, non sono eleggibili in seno al consiglio direttivo coloro che risultano ricoprire cariche elettive all'interno di un partito politico.

Articolo 8

Assemblea generale dei soci

1. L'Assemblea generale dei soci è costituita da tutti gli aderenti all'associazione ed è convocata in sessione ordinaria almeno una volta l'anno dal Presidente.
2. L'assemblea in sessione ordinaria è convocata per:
 - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, del Comitato dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - determinare gli indirizzi generali e discutere la programmazione delle attività dell'associazione così come indicate nell'art 3 del presente statuto;
 - approvare il rendiconto economico dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo;
 - deliberare sulla quota associativa annuale.
3. L'assemblea in sessione straordinaria è convocata per:
 - discutere e deliberare modifiche da apportare allo Statuto;
 - deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.
4. L'Assemblea è convocata mediante avviso inoltrato a tutti i soci per posta elettronica, fax o lettera semplice, in virtù della modalità scelta dal singolo socio all'atto della richiesta di adesione all'associazione, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea. Unitamente alla convocazione è comunicato l'ordine del giorno.
5. L'assemblea può inoltre essere convocata per decisione di almeno un terzo del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.
6. Ciascun partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto; non sono ammesse deleghe da parte degli assenti.
7. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria saranno validamente costituite in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci. Trascorsa mezz'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
8. Le decisioni dell'assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti.
9. Le decisioni riguardanti le modifiche del presente Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione esigono il voto favorevole di due terzi dei Soci.
10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, che nomina un Segretario e, se opportuno, due scrutatori.

Articolo 9

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto di un minimo di 5 ed un massimo di 13 membri eletti dall'Assemblea e nel proprio ambito nomina, a maggioranza dei voti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
2. Sono eleggibili solo i Soci in regola con l'iscrizione e il versamento della quota.
3. Sono membri di diritto del Consiglio direttivo i Consiglieri Comunali del comune di Altavilla Vicentina appartenenti al gruppo consiliare "Vince Altavilla". I membri di diritto non concorrono alla formazione del numero di componenti previsto dal primo comma, mentre partecipano a pieno diritto a tutte le attività del Consiglio Direttivo con diritto di voto. I membri di diritto non possono assumere la carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario o Tesoriere.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri eletti. I membri di diritto non concorrono alla determinazione del numero legale.
5. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri (esclusi quelli di diritto) si riduce prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione procedendo alla nomina di coloro che risultino primi fra i non eletti ed eventualmente, in casi estremi, per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea elettiva.
6. In caso di assenza ingiustificata a quattro sedute consecutive, si provvede alla sostituzione del membro con le stesse modalità del comma precedente.
7. Fermo restando il numero legale, le decisioni del consiglio direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti votanti. Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere hanno diritto di voto.

Articolo 10

Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, studia e sviluppa le attività necessarie per il raggiungimento degli scopi dell'associazione e adotta tutti i provvedimenti conseguenti.
2. Il Consiglio Direttivo, nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto, può redigere l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione ed assume tutte le decisioni non espressamente riservate all'Assemblea.
3. Il Tesoriere è delegato dal Presidente per la gestione di cassa e tiene la contabilità con la facoltà di riscuotere somme e valori, di effettuare pagamenti, di rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni bancarie attive.

Articolo 11

Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, coordina l'attività del Consiglio e presiede l'assemblea; cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea generale dei soci e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente può delegare al Vice presidente, o ad altri componenti del Consiglio Direttivo, funzioni di propria competenza.

Articolo 12

Collegio dei Probiviri

1. L'Assemblea elegge, tra i Soci in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui al secondo comma dell'art. 9, il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri.
2. Ogni controversia tra i Soci, tra i Soci e l'Associazione e tra organi dell'Associazione è deferita al Collegio dei Probiviri che opera quale arbitro amichevole compositore.
3. Non possono essere eletti membri del Collegio dei Probiviri coloro che ricoprono altre cariche elettive nell'ambito dell'associazione.

Articolo 13

Revisori dei conti

1. L'Assemblea elegge, tra i Soci in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui al secondo comma dell'art. 9, il Revisore dei conti.
2. Non può essere eletto revisori dei conti **colui che ricopre altre cariche elettive nell'ambito dell'associazione.**
3. Il revisore dei conti controlla la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redige la relazione riguardante il bilancio annuale, accerta la consistenza di cassa.

Articolo 14

Commissioni ed esperti

1. Allo scopo di attuare le finalità di cui all'art. 2, il Consiglio potrà istituire commissioni di studio o di lavoro formate da esperti scelti anche al di fuori dei Soci.

Articolo 15

Entrate dell'Associazione

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - dalle quote sociali;
 - da contributi, finanziamenti e donazioni di Enti o privati;
 - da qualsiasi forma di finanziamento o autofinanziamento sia ritenuto dal Direttivo eticamente corretto ed accettabile nonché coerente con le finalità ed i principi cui si ispira l'Associazione.

Articolo 16

Esercizio sociale

1. L'anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Il consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario e lo presenta all'Assemblea dei soci.
3. Il rendiconto economico e finanziario, in particolare, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'associazione.

Articolo 17

Distribuzione di utili

1. L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dell'attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse.
2. Durante la vita dell'associazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, a meno che non sia imposta per legge.

Articolo 18

Durata dell'Associazione

1. L'Associazione ha durata indeterminata.

Articolo 19

Scioglimento

1. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, nomina uno o più liquidatori e dispone in ordine alla devoluzione del patrimonio. Il patrimonio deve essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662 e salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

Articolo 20

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.